



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03.11.1999, n. n.509 recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22.10.2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", e successive modificazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca vigente nel tempo;

VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente;

SENTITE le Rappresentanti Sindacali di Ateneo (RSU) in ordine alla proposta di un nuovo Regolamento disciplinante le progressioni tra le categorie di inquadramento del personale tecnico e amministrativo del Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001, nelle riunioni di contrattazione del 07 settembre 2022 e del 18 novembre 2022, nel corso delle quali è stato condiviso il testo regolamentare ed apportate le migliorie richieste;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 2023 relativamente al nuovo Regolamento di disciplina delle progressioni tra le categorie di inquadramento del personale tecnico e amministrativo del Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento di disciplina delle progressioni tra le categorie di inquadramento del personale tecnico e amministrativo del Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001, nel testo che si riporta nel seguito e parte integrante del presente decreto.

Regolamento di disciplina delle progressioni tra le categorie di inquadramento del personale tecnico e amministrativo del Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, il Politecnico di Milano può prevedere che la copertura di posizioni di categoria C, D ed EP possa avvenire mediante progressione tra categorie del personale già alle dipendenze dell'Ateneo.
- 2) Per progressione tra categorie si intende il passaggio dei/delle dipendenti dalla propria categoria di inquadramento alla categoria immediatamente superiore, nell'ambito della classificazione del personale prevista dalla legge e dai CCNL Comparto Istruzione e Ricerca nel tempo applicabili.
- 3) La progressione tra categorie del personale tecnico-amministrativo del Politecnico di Milano avviene mediante le procedure comparative per titoli e colloquio disciplinate dal presente Regolamento.
- 4) Le procedure comparative per la progressione tra categorie sono interamente riservate al personale tecnico-amministrativo in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2

Principi e finalità

- 1) Le procedure comparative per le progressioni tra categorie si conformano ai principi di imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento, nonché a quelli stabiliti dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.
- 2) Il ricorso alle procedure comparative risponde a finalità di valorizzazione e riconoscimento del merito del personale in forza e ad esigenze di contenimento della spesa, nell'ottica di rendere più efficiente e di rafforzare la capacità amministrativa dell'Ateneo, mediante un razionale impiego delle risorse disponibili.

Art. 3

Limiti

- 1) Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, è possibile destinare alla copertura mediante progressioni tra categorie un numero di posti non superiore al 50% di quelli disponibili su

base annua. Il restante 50% delle posizioni programmate deve essere riservato alle ordinarie procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo.

Art. 4

Requisiti dei candidati

- 1) Ai fini dell'ammissione alle procedure comparative di cui al presente Regolamento, i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere dipendenti del Politecnico di Milano in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato da almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del bando;
 - non aver ricevuto sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio;
 - essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella di destinazione e nella medesima area funzionale o di attività (servizi generali; biblioteche; amministrativa; amministrativa-gestionale; tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati);
 - possedere i titoli di studio e professionali richiesti per l'accesso dall'esterno alla categoria superiore:
 - per l'accesso alla categoria C, posizione economica C1, il Diploma di istruzione secondaria di II grado;
 - per l'accesso alla categoria D, posizione economica D1, Laurea Magistrale o, in alternativa, Laurea triennale unita a due anni di esperienza lavorativa specifica, attinente alla professionalità richiesta, presso amministrazioni statali, enti pubblici, aziende private o quale libero professionista;
 - per l'accesso alla categoria EP, posizione economica EP1, Laurea Magistrale unita ad esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata presso amministrazioni statali, enti pubblici, aziende private, o quale libero professionista, come specificato nel bando; in alternativa, Laurea Magistrale unitamente ad altro titolo universitario post laurea attinente alla professionalità richiesta (scuole di specializzazione universitarie, dottorato di ricerca, master universitari di II livello).
- 2) Per Laurea Magistrale si intende Laurea Magistrale secondo la definizione di cui al D.M. 270 del 22.10.2004 ovvero Laurea specialistica secondo la definizione di cui al D.M. 509 del 3.11.1999 ovvero Diploma di Laurea conseguito secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione dei decreti sopra citati. Per Laurea triennale si intende Laurea secondo la definizione di cui al D.M. 509 del 3.11.1999 ovvero secondo la definizione di cui al D.M. 270 del 22.10.2004.
- 3) In relazione alle caratteristiche delle posizioni da coprire, ciascun bando può prevedere ulteriori requisiti professionali specifici.
- 4) I candidati sono ammessi alla procedura comparativa con riserva.

Art. 5

Titoli valutabili

- 1) Sono oggetto di valutazione, nell'ambito della procedura comparativa, i seguenti elementi:
 - a) valutazione della performance conseguita negli ultimi tre anni in servizio;
 - b) possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria dall'esterno, attinenti al profilo oggetto della selezione;
 - c) competenze professionali riconosciute secondo il sistema di graduazione delle posizioni e del modello professionale di Ateneo, di cui al Titolo IV, Capo I, del Contratto Collettivo Integrativo del 1° febbraio 2011;
 - d) numero e tipologia degli incarichi rivestiti presso il Politecnico di Milano, come dettagliato nel bando, attribuiti con provvedimento formale.
- 2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire titoli valutabili ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo, secondo quanto definito in ciascun bando in relazione agli specifici profili professionali:
 - Dottorato di Ricerca, Master di I livello e di II livello, Diploma di specializzazione;
 - abilitazione professionale, se richiesta dallo specifico profilo professionale;

- corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo;
- certificazioni di lingue straniere;
- certificazioni informatiche e sulle competenze digitali;
- altri titoli indicati nel bando in relazione allo specifico profilo professionale.

3) In ciascun bando, ai fini della procedura comparativa, sono specificati i titoli, le competenze professionali e gli incarichi pertinenti con il profilo da coprire, nonché il punteggio attribuibile a ciascuno degli elementi indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Indizione della procedura comparativa

- 1) Le procedure comparative per le progressioni tra categorie sono indette con bando emanato con Decreto del/della Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.
- 2) Il bando contiene:
 - il numero dei posti disponibili per la categoria e lo specifico profilo professionale per il quale si concorre;
 - la descrizione delle conoscenze, delle competenze e delle attitudini richieste in relazione ai profili professionali da coprire;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
 - i titoli di studio e gli incarichi valutabili;
 - il punteggio attribuibile alla valutazione della performance, ai titoli, alle competenze professionali e agli incarichi specificati nel bando;
 - le modalità di comunicazione della data e del luogo di svolgimento del colloquio;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - le cause di esclusione dalla procedura;
 - l'importo e le modalità di pagamento del contributo per la partecipazione alla procedura;
 - le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità;
 - le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali.
- 3) Il bando individua, ai sensi della Legge 241 del 1990 e ss. mm. e ii., il Responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ad eccezione degli adempimenti di competenza della Commissione esaminatrice. Il Responsabile del procedimento cura altresì il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
- 4) Il bando è pubblicato sull'Albo ufficiale, sul sito web del Politecnico di Milano e nella rete Intranet di Ateneo.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

- 1) Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo.
- 2) Qualora il suddetto termine scada in giorno festivo, esso è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
- 3) Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente con le modalità indicate in ciascun bando e potranno comprendere anche l'utilizzo di specifiche procedure informatizzate.
- 4) Alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 (allegato A), nella quale il candidato è tenuto ad indicare tutti gli stati, i fatti e le qualità di cui richiede la valutazione nell'ambito della procedura comparativa. I titoli non indicati nell'allegato A non saranno valutati.
- 5) Il/La Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione può disporre l'esclusione di un candidato, con provvedimento motivato, in qualunque fase della procedura. L'esclusione dalla procedura può essere disposta:
 - per difetto dei requisiti richiesti;

- per mancato rispetto delle modalità di invio della domanda di partecipazione ovvero per l'invio della stessa oltre il termine previsto;
- per difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- per difetto di produzione dell'allegato A alla domanda di partecipazione.

Art. 8

Commissione esaminatrice

- 1) La Commissione esaminatrice è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.
- 2) I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono essere inquadrati in una categoria almeno pari a quella della posizione da coprire.
- 3) Nella composizione delle Commissioni esaminatrici deve essere garantita la parità di genere.
- 4) Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore a C.
- 5) Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici:
 - i componenti degli Organi di governo del Politecnico di Milano, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Inoltre, sussiste l'obbligo di astenersi dall'incarico:

- in presenza di un rapporto, con uno dei candidati, di coniugio, di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di un rapporto di unione civile così come regolato dall'art. 1, commi 1-35 della L. 76 del 2016, oppure di uno stato di convivenza di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e ss. della Legge 76 del 2016;
 - ove sussista una situazione di conflitto di interessi o una delle cause di incompatibilità previste dall'Art. 51 del codice di procedura civile;
 - in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
- 5) La Commissione esaminatrice è nominata, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, con Decreto del/della Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 9

Svolgimento della procedura comparativa

- 1) La procedura comparativa per le progressioni tra categorie si articola in due fasi: per ogni candidato, la Commissione procede alla valutazione dei titoli indicati nell'allegato A e all'espletamento di un colloquio.
- 2) Il bando indica i criteri per la valutazione degli elementi di cui all'art. 5 e del colloquio, nonché il punteggio agli stessi attribuibile, in relazione alle caratteristiche del profilo professionale.
- 3) Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento trasmette le candidature alla Commissione esaminatrice e invia ai candidati, con le modalità indicate nel bando, la comunicazione di convocazione al colloquio, se non già notificata nel bando stesso.
- 4) La Commissione, per ogni candidato ammesso, procede alla valutazione degli elementi di cui all'art. 5 e all'espletamento del colloquio, che verte sull'approfondimento delle esperienze professionali e formative indicate dal candidato nella domanda di partecipazione e nel relativo allegato e delle conoscenze riportate nel bando in relazione allo specifico profilo professionale.
- 5) Al termine di ogni colloquio, la Commissione definisce il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato.
- 6) Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il peso dei titoli e del colloquio è così ripartito:
 - 30 % gli elementi di cui all'art. 5;
 - 70 % il colloquio.

- 7) Tutte le attività, gli adempimenti e le valutazioni della Commissione esaminatrice devono essere verbalizzati dal Segretario. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
- 8) Al termine della procedura, il verbale è rimesso al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 10

Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

- 1) La Commissione esaminatrice, al termine della procedura comparativa, provvede alla formazione della graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
- 2) A parità di punti, si applicano le preferenze previste dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 487 del 1994 e dall'art. 3, comma 7 della L. 127 del 1997.
- 3) La graduatoria è approvata con Decreto del/della Dirigente dell'Area Risorse Umane ed è pubblicata all'Albo di Ateneo e sul sito web del Politecnico di Milano. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
- 4) Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i/le dipendenti che hanno ottenuto il punteggio più elevato.
- 5) Le graduatorie hanno validità per l'annualità in corso e possono essere utilizzate nella misura e nei limiti delle risorse riservate alle progressioni tra categorie previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.
- 6) È consentito lo scorrimento della graduatoria solo in caso di formale rinuncia all'inquadramento nella nuova categoria, o di cessazione entro la decorrenza della presa di servizio, da parte dei/delle dipendenti meglio classificati/e in relazione al numero di posti messi a selezione.

Art. 11

Inquadramento del vincitore nella categoria superiore e trattamento economico

- 1) I vincitori della procedura comparativa sottoscrivono con il Politecnico di Milano un accordo di modifica dell'inquadramento contrattuale, con efficacia decorrente dalla data ivi indicata, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali pattuite nel Contratto Individuale di Lavoro ed eventuali modifiche intervenute successivamente.
- 2) I dipendenti che, a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa, sono inquadrati nella categoria contrattuale superiore, non sono soggetti al periodo di prova.
- 3) Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria.
- 4) Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale.

Art. 12

Continuità del rapporto di lavoro

- 1) La progressione tra categorie non determina la novazione del rapporto di lavoro già in essere, che prosegue senza soluzione di continuità, con conservazione degli istituti contrattuali maturati e non goduti sino alla data di decorrenza della modifica dell'inquadramento contrattuale.

Art. 13
Norme finali

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le norme di legge in materia di accesso al pubblico impiego, nonché i CCNL del comparto nel tempo vigenti.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione al sito istituzionale dell'Ateneo - Sezione Statuto e Regolamenti: <https://www.normativa.polimi.it/>

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.